

Strumenti telematici e dinamiche delle transazioni on line



Contratto informatico/telematico



Accordi aventi rilievo giuridico costituiti tra soggetti collegati tra loro tramite strumenti informatici od attraverso la rete Internet (contratti virtuali)

Classificazioni:

- Contratti ad oggetto informatico
- Contratti a conclusione informatica/telematica

Contratto on line



- Formazione del contratto
 - *procedimenti formativi tipici*
 - *procedimenti formativi informatici*
- Sottoscrizione del contratto
- Valore del documento informatico

Point and click



- Pressione *del tasto negoziale virtuale*
- Accettazione delle clausole con apposita sottoscrizione (“cliccata”)
- Accettazione delle policies di trattamento dati personali
- Percorso informativo attraverso link o frame



....ma in ogni caso,

informazione fornita in tempo utile su
supporto durevole

Corte Giustizia, sez. III, 19.07.2012

il sito internet non può qualificarsi supporto durevole, dal momento che si tratta di una web form in progress, disponibile (*modificabile*) dal professionista

Firma Digitale



- «Firma» quanto agli effetti
- «Sigillo» quanto all'uso
- «Firma non autografa»
 - tecnologia/grafia*
 - spersonalizzazione*
 - imputazione per titolarità dello strumento*

Dalla «paternità» alla «responsabilità» (Cons.Stato, 2005)

Evoluzione normativa



- D.P.R. 513/1997
- D.P.R. 445/2000 «vecchio» TUDA
- D.Lgs.10/2002 «nuovo» TUDA
- D.P.R. 137/2003
- D.Lgs.82/2005 CAD
- D.Lgs.110/2010 e D.Lgs.235/2010

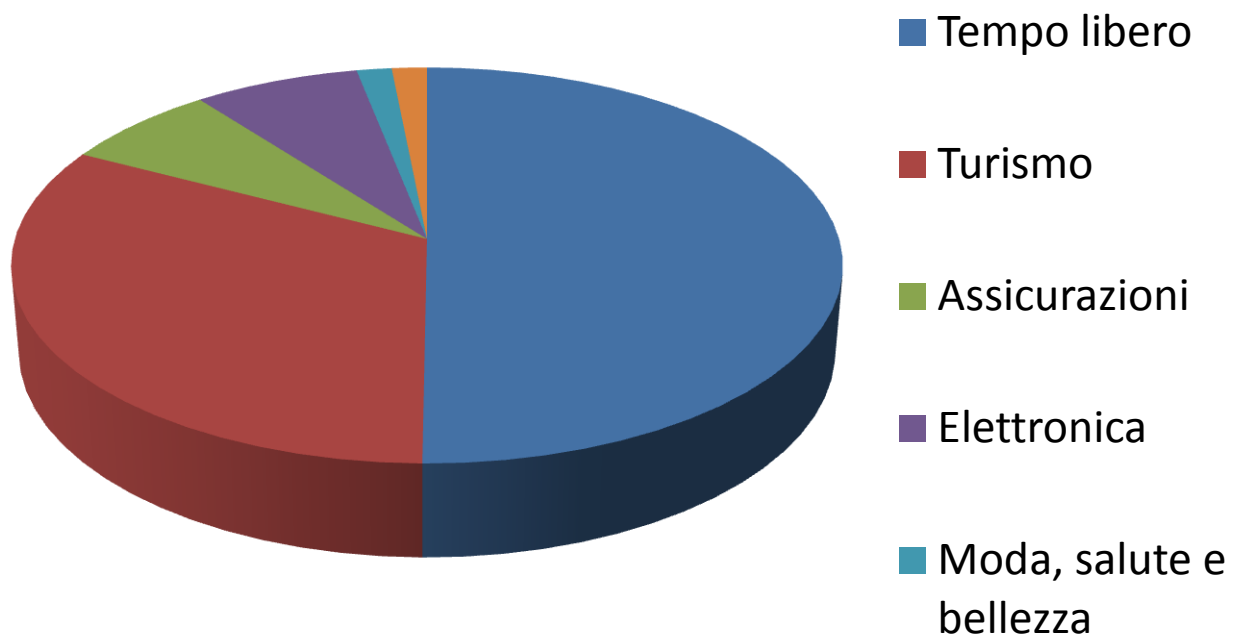
E-Commerce



L'insieme delle
transazioni compiute
tramite strumenti
elettronici connessi in
Rete

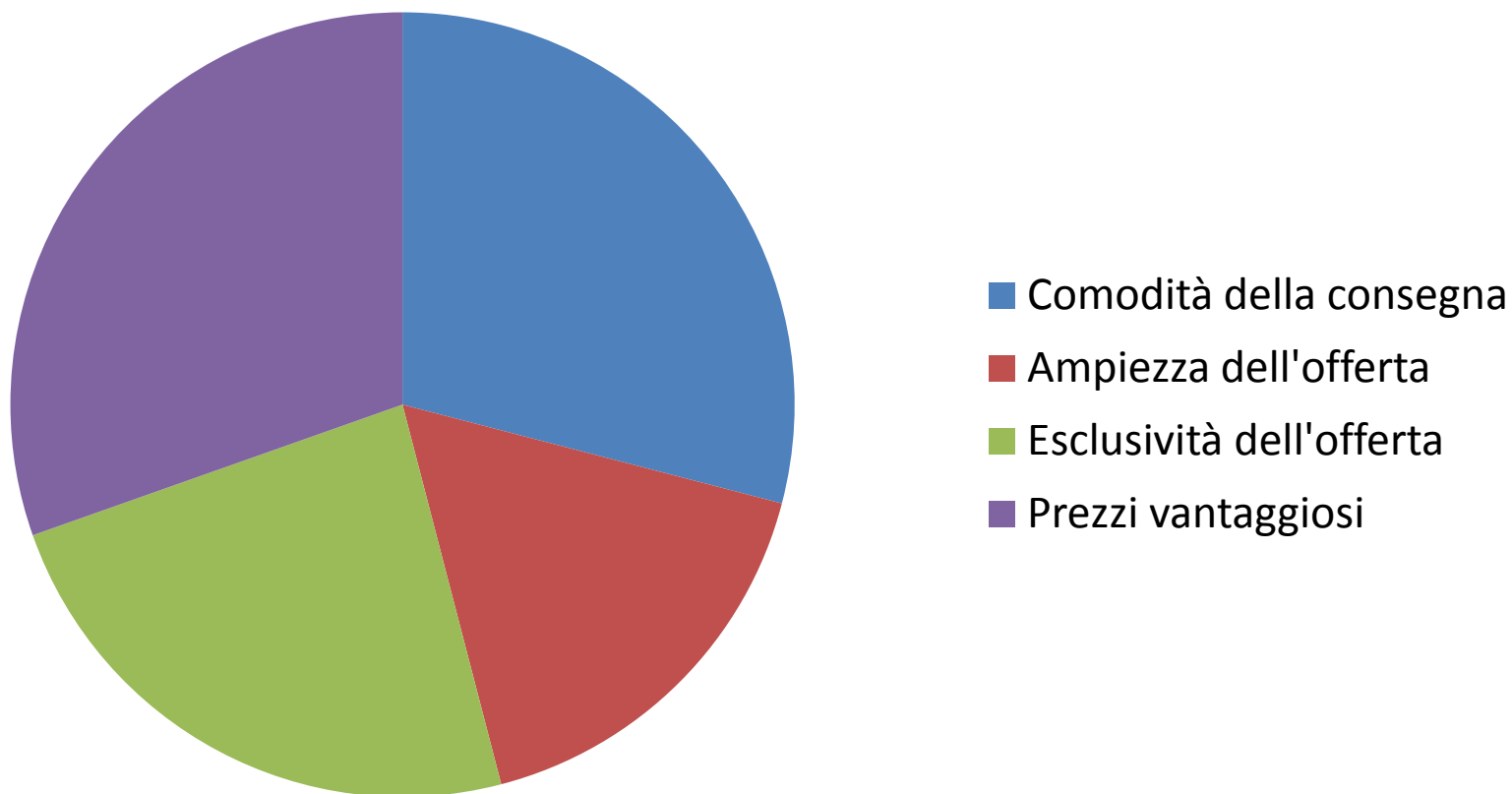
*“i mercati stanno cedendo
il passo alle Reti. La
proprietà è
progressivamente
sostituita dall’accesso”
(j. Rifkin)*

Distribuzione del fatturato



La scelta dell'acquisto on line

Serie 1



classificazioni

- In base allo status dei contraenti

Business to Business (B2B)

Business to consumer (B2C)

Consumer to consumer (C2C)

Public Agency to Citizen

- In base alla struttura

Diretto

(transazione e consegna on line)

Indiretto

(transazione e/o consegna off line)

E-Shop

- ◉ piattaforma negoziale basata sul world wide web di Internet;
- ◉ predisposizione unilaterale – materiale e dichiarativa – dell'offerente;
- ◉ offerta negoziale in incertis personas;
- ◉ forma-procedimento tipica della firma digitale

MOBILE COMMERCE

- Attraverso app
- Incremento +17%
- DotCom estere
- Sistemi ADR



Facebook Commerce

- Trial
- Customer loyalty
- Customer advocacy
- Customer experience
- Applicabilità della normativa consumeristica?



E-bay

- ◉ Ingresso con pagamento proporzionato al bene da proporre
- ◉ Sottoscrizione del regolamento
- ◉ Possibilità di segnalazioni nei feedback
- ◉ Metodi di pagamento
- ◉ Inadempimento o contestazioni:
 - a) sistemi extragiudiziali
 - b) rimedi ordinari

Cyber-consumatore

"destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;

"consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Tutela del consumatore

Informazione
contrattuale

Diritto di
recesso

Accesso alla
giustizia

Normativa di riferimento

- Dir. 2000/31/CE

d.lgs.70/2003

- Dir. 2002/65/CE

d.lgs. 190/200

d.lgs. 206/2005

- Dir.2011/83/UE

d.lgs.21/2014

Direttiva 2011/81/UE

- ◉ Considerazione dei «contenuti digitali»
- ◉ Rimodulazione degli obblighi informativi
- ◉ Politiche di contrasto ai cd. «internet cost traps» (*button solution*)
- ◉ Modalità digitali per l'esercizio del diritto di recesso

Art.8 c. I

Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, **in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato** in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

Art.8 c.II

Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.

Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

Art.8 c. III e IV

- I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
- Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o). Le altre informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Art.10

Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso

- Se in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.
- Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il periodo di recesso scade quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

Aste on line come contratti a distanza

- Applicabilità del d.lgs. 206/2005
 - Art. 7
 - Art.8
 - Art.12
 - Art.16
- D.lgs.70/2003